



CITTÀ DI CASAGIOVE

Corpo di Polizia Municipale

Via Quartier Nuovo - Complesso Militare Borbonico
tel. - 0823 466373 fax. - 0823 464098
e-mail: pmcasagiove@libero.it
p.e.c.: poliziamunicipale@cittacasagiove.legalmail.it

ORDINANZA n. 48 del 18 dicembre 2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MADONNA DI POMPEI E VIA DON LORENZO
CENTORE CON REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SU ENTRAMBI LE ARTERIE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale per il tramite del locale Ufficio dell'Area Tecnica ha provveduto ad eseguire su parte della rete stradale di propria competenza diversi interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto stradale;
- che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10337/2019 del 14/05/2019, l'Ufficio dell'Area Tecnica segnalava la necessità di avvio dei predetti lavori di manutenzione lungo diverse strade del centro urbano preventivamente individuate, tra cui Via Madonna di Pompei;
- che, la società incaricata della esecuzione dei predetti lavori, consistenti nella maggior parte dei casi nel rifacimento del tappeto in asfalto del manto stradale, veniva onerata anche della realizzazione della segnaletica stradale orizzontale su tutte le strade oggetto di manutenzione;
- che, nell'ambito delle predette operazioni di completamento della sede stradale, mediante la posa della segnaletica orizzontale, la ditta incaricata della esecuzione dei lavori sotto il controllo del locale Ufficio Tecnico Comunale, adottava, in Via Madonna di Pompei, una segnaletica diversa da quella preesistente. Invero, considerata la necessità di mantenere il doppio senso di marcia sull'intera carreggiata della suddetta strada, al fine di assolvere le disposizioni tecniche minime di dimensione delle singole corsie di marcia previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, nonché in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001, n. 6792 recante *:"Norme funzionali e geometriche per la realizzazione delle strade"*, si decideva, in considerazione delle effettive dimensioni della sede stradale, di realizzare gli stalli di sosta per la delimitazione delle aree di parcheggio dei veicoli esclusivamente lungo il lato destro della corsia di marcia con direttrice Piazza degli Eroi, con conseguente sfalsamento della linea orizzontale di mezzera della residua parte di carreggiata;
- che, con nota prot. n. 18413/2019 del 17/09/2019, il Comandante della Polizia Municipale nel rappresentare le criticità insorte in Via Madonna di Pompei con l'adozione della nuova segnaletica manifestava all'Amministrazione comunale ed al competente Ufficio dell'Area Tecnica, la necessità di regolamentare compiutamente, anche mediante le dovute variazioni della segnaletica presente in loco, la circolazione e la sosta dei veicoli lungo la predetta strada secondo la modalità più confacente agli obiettivi ed interessi perseguiti dall'Ente, contemperando al tempo stesso, le esigenze della viabilità in uno a quelle della sosta, atteso che Via Madonna di Pompei risulta essere una delle principali strade di accesso al centro storico con la presenza di diverse attività commerciali;
- che, con successiva nota trasmessa dall'Ufficio dell'Area Tecnica-Urbanistica (prot. n. 20135/2019 del 14/10/2019) il locale Corpo della Polizia municipale veniva informato, per conferma, della decisione dell'Amministrazione comunale di abolire l'attuale doppio senso di circolazione lungo la carreggiata di Via Madonna di Pompei in favore della istituzione del senso unico di marcia con andamento Viale della Libertà/Piazza degli Eroi prevedendo, pertanto, la possibilità di soste su entrambi i lati della predetta Via Madonna di Pompei, nonché di regolare la viabilità veicolare collaterale mediante le opportune modifiche della segnaletica da apportare anche sulle strade viciniori di via Madonna di Pompei.

CONSIDERATA, pertanto, la nuova necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo Via Madonna di Pompei secondo l'assetto stradale indicato dall'Ente mediante l'istituzione di senso unico di marcia e regolamentazione della sosta secondo quanto fissato dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, onde garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale, nonché la pubblica incolumità, il pubblico interesse e la integrità del patrimonio stradale;

TENUTO CONTO delle caratteristiche dell'arteria stradale in questione che risulta di dimensioni ridotte, nonché dell'intenso flusso di traffico veicolare e pedonale cui è sottoposta quotidianamente;

LETTE in merito le note della locale Area Tecnica;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento del Servizio Viabilità;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA

l'adozione dei seguenti provvedimenti di disciplina della viabilità:

- l'istituzione del senso unico di marcia in Via Madonna di Pompei con andamento Viale della Libertà/Piazza degli Eroi sino alla intersezione di detta strada con Via Fiorillo, mediante l'apposizione della opportuna segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (fig. II.47 + fig. II 81/b + fig. II. 292), secondo le forme e le modalità previste dallo stesso;
- l'istituzione di aree di sosta per i veicoli su entrambi i lati di Via Madonna di Pompei, mediante regolamentazione a tempo, nei soli giorni feriali, per 60 minuti, dalle ore 08.00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 negli appositi stalli di sosta, ubicati all'esterno del margine della carreggiata con direttrice di marcia Viale della Libertà/Piazza degli Eroi, previa esposizione in modo ben visibile del disco orario e/o dell'inizio della sosta (fig. II.170 + fig. II. 172 + modello II. 3/d).

inoltre, al fine di assicurare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale lungo le strade limitrofe a Via Madonna di Pompei, nel disciplinare in maniera compiuta il piano della viabilità cittadina

ORDINA

l'adozione degli ulteriori provvedimenti di disciplina della viabilità:

- l'istituzione del senso unico di marcia in Via Don Luigi Centore con andamento Via Fiorillo/Viale della Libertà, mediante l'apposizione della opportuna segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (fig. II.47 + fig. II 81/b + fig. II. 292), secondo le forme e le modalità previste dallo stesso;
- l'istituzione di aree di sosta senza limitazione oraria per i veicoli su entrambi i lati di Via Don Luigi Centore, negli appositi stalli di sosta, ubicati all'esterno del margine della carreggiata con direttrice di marcia Viale della Libertà (fig. II.76 art. 120).

DISPONE

- La revoca di qualsiasi altro provvedimento, precedentemente emanato e tuttora vigente, in contrasto con il contenuto della presente ordinanza, a far data dall'entrata in vigore della stessa.
- Le prescrizioni della presente ordinanza, entreranno in vigore con la collocazione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, a cura degli Uffici comunali preposti (Ufficio dell'Area Tecnica e Manutenzione).
- Gli utenti della strada saranno resi edotti degli effetti del presente provvedimento mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale, così come prescritta dal vigente Codice della Strada.
- Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative previste del Codice della Strada approvato con decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- La pubblicazione dell'adottata ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Casagiove.
- La trasmissione del presente provvedimento:
 - ✓ al Sindaco;
 - ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Casagiove;
 - ✓ al Responsabile del procedimento del servizio viabilità per l'apposizione della segnaletica stradale, nonché per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada - D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002 n. 9

AVVERTE

- che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la Regionale Campania di Napoli o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- che in relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione può essere proposto ricorso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- a norma dell'art. 4 e ss, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini della presente ordinanza è il Ten. di Polizia Municipale - Michele Martucci.



F.to
IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Nicola ALTIERO
(firma sostituita a mezzo stampa art. 3°, D.Lgs. 39/93)